Pubblicato il 10/11/2022

N.01943/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04390/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4390 del 2022, proposto da

Giuseppe Pontillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania - Dipartimento della Funzione Pubblica, Giunta Regionale della Regione Campania, Regione Campania - Direzione Generale per L'Istruzione, La Formazione, il Lavoro e Le Politiche Giovanili, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito e contestuale nomina dei vincitori del «concorso pubblico, per titoli ed

esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n.2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», pubblicata il 9 settembre 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (http://www.regione.campania.it/), nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta ricompresa; - della graduatoria di merito del

«concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», pubblicata il 28 giugno 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (http://www.regione.campania.it/), nella quale l'odierno ricorrente risulta collocate alla posizione n. 35 con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'esito della prova scritta del «concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo

indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania», reso noto dall'amministrazione procedente l'1 febbraio u.s. con la pubblicazione nel sito web istituzionale, nella parte in cui a parte ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 21.5, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in

quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti, nonostante la rettifica del punteggio

a seguito della contestazione effettuata;

- dell'avviso recante “Approvazione esiti provvisori prove scritte e accesso agli elaborati individuali” del 15 ottobre 2021, con cui l'amministrazione procedente ha reso nota ai candidate la possibilità di prendere visione della prova sostenuta e di contestare eventuali anomalie;

- del punteggio numerico (prova scritta + titoli), pari a 25.55, in quanto inferiore a quello

legittimamente spettante;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento ai quesiti nn. 351, 396 e 1.120, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state
predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova
scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 351, 396 e 1.120 del
questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta
e di quelli riguardanti il riesame del punteggio della prova scritta dell'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui possa interpretarsi
lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi
dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere
inclusa, con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del «concorso
pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di categoria d, posizione economica d1, di cui n. 2 riservati al personale della giunta regionale della Campania» previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei, e/o di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito, con il

riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il codice concorso D-FIT, pubblicata il

28 giugno u.s., previa rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra

misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella

spettante posizione della graduatoria di merito del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, tenuto conto della genericità dei quesiti nn. 351, 396 e 1.120 del questionario somministrato , e della non univocità della risposta indicata come esatta, peraltro non regolata da

alcuna disposizione normativa idonea a conferire il necessario grado di certezza ad una scelta non ulteriormente motivabile, quale quella del quiz a risposta multipla;

Considerato che, in ragione delle rilevate criticità ,appare misura idonea alla tutela degli interessi del ricorrente ordinare alla Regione il riesame del questionario del ricorrente, tenendo conto delle deduzioni spiegate con le censure di cui al presente ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla notifica a cura di parte se anteriore, procedendo ad una motivata ed argomentata disamina delle opzioni indicate come esatte e di quelle alternative rappresentate da parte ricorrente;

Considerato che nelle more risulta approvata la graduatoria concorsuale, per cui si sono concretizzate posizioni di controinteresse;

Rilevato che parte ricorrente non risulta aver notificato il gravame proposto ad alcun controinteressato, avendo documentato il tentativo senza esito di ottenere dall'amministrazione nominativi ed indirizzi di residenza degli stessi, anche attraverso istanza di accesso, e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione delle circostanze sopra indicate per i controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dal ricorrente – la notifica individuale viene ad assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami

consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione

della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18 aprile 2023 ;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

sospende il provvedimento impugnato in parte qua , ai fini del riesame nei modi e tempi di cui in motivazione ;

dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in motivazione,

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 aprile 2023 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO